



SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ASPETTI OPERATIVI
- CASI PRATICI


DEFINIZIONE LITI FISCALI FINO A € 20.000 ENTRO IL 30.11.2011

Art. 39, c. 12 D.L. 6.07.2011, n. 98, conv. L. 15.07.2011, n. 111 - Art. 16 L. 27.12.2002, n. 289 D.L. 24.12.2002, n. 282, conv. in L. 21.02.2003, n. 27 (G.U. 22.02.2003) - Prov. Ag. Entrate 13.09.2011 - Circ. Ag. Entrate 15.01.2003, n. 3/E - Circ. Ag. Entrate 24.02.2003, n. 12/E - Circ. Ag. Entrate 24.10.2011, n. 48/E - Ris. Ag. Entrate 5.08.2011, n. 82/E - Comun. Stampa Ag. Entrate 13.09.2011 - Comun. Stampa Ag. Entrate 3.11.2011

L'art. 39, c. 12 del D.L. 98/2011 ha introdotto la possibilità di definire le liti fiscali di valore non superiore a €20.000 in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1.05.2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio. La definizione si perfeziona mediante il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'art. 16 della L. 289/2002 e la successiva presentazione della domanda a cura del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio. Le somme dovute devono essere versate **entro il 30.11.2011** in unica soluzione e senza possibilità di compensazione; la domanda di definizione deve essere presentata entro il 31.03.2012 (2.04.2012).

Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30.06.2012; per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30.06.2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Le liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione sono sospese fino al 30.09.2012. In attesa di ulteriori provvedimenti attuativi, si illustrano le possibilità di definizione, attingendo ai chiarimenti forniti in passato in relazione al precedente "condono" (art. 16 L. 289/2002), a cui la nuova normativa fa espresso rinvio.

SCHEMA DI SINTESI



ASPETTI OPERATIVI

LIMITE DI IMPORTO

- Sono definibili solo le liti fiscali di **valore non superiore a € 20.000.**
- Sono escluse le liti senza un valore definibile.

VALORE DELLA LITE

- Il valore della lite da assumere a base del calcolo per la definizione è dato da:
 - (+) **importo imposta oggetto di contestazione in 1° grado;**
 - La definizione ha per oggetto il contenuto complessivo di ogni singola controversia: non è ammessa la definizione parziale, riferita cioè ad una sola parte della materia del contendere, così come circoscritta dall'atto introduttivo del giudizio.
 - **Al netto di:**
 - .. interessi;
 - .. indennità di mora;
 - .. **sanzioni collegate al tributo**, anche se irrogate con separato provvedimento.
 - (+) **importo sanzioni**
 - Nel solo caso di irrogazione di sanzioni non collegate al tributo.

- Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio.
 - Nel determinare il valore della lite occorre, in particolare, tenere conto di **tutti i tributi in contestazione**, compresi addizionali Irpef e Irap.
 - Fanno eccezione le ipotesi in cui una lite autonoma ha per oggetto sia rapporti tributari definibili che rapporti non definibili. Esclusivamente in queste situazioni è possibile chiudere parzialmente la lite, determinando il valore della stessa senza considerare i tributi e le sanzioni non definibili.
 - In questo caso il giudizio prosegue per la parte relativa a questi ultimi.
- Indipendentemente da:
 .. numero di soggetti interessati;
 .. tributi indicati nell'atto introduttivo del giudizio.

SOMME DA VERSARE

Entro il 30.11.2011

- Le liti fiscali pendenti possono essere definite con il pagamento, di:
 - .. € 150
 - Se il valore della lite è di importo fino a € 2.000.
- Se il valore della lite è di importo superiore a € 2.000.**
- | | | |
|------------------------------|---|---|
| .. 10% del valore della lite | <ul style="list-style-type: none"> • In caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite. | <p>Soccombenza parziale</p> <p>10% - Sulla parte del valore della lite dove è soccombente l'Agenzia delle Entrate.</p> <p>_____ + _____</p> <p>50% - Sulla parte del valore della lite dove è soccombente il contribuente.</p> |
| .. 50% del valore della lite | <ul style="list-style-type: none"> • In caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite. | |
| .. 30% del valore della lite | <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda di definizione della lite, la lite stessa penda ancora nel 1° grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio. | |
- | | |
|--------------------------------------|--|
| Pagamento in misura inferiore | <ul style="list-style-type: none"> • In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio. • Qualora il contribuente non adempia entro tale termine all'integrazione del pagamento, la chiusura della lite non sarà valida. |
|--------------------------------------|--|

CONTENZIOSO

VERSAMENTO

Entro il 30.11.2011

approfondimenti

<ul style="list-style-type: none"> • Termine 	<ul style="list-style-type: none"> • Per ciascuna lite fiscale autonoma è effettuato entro il 30.11.2011 un versamento separato, in unica soluzione. 	<ul style="list-style-type: none"> • È esclusa in ogni caso la compensazione di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997.
<ul style="list-style-type: none"> • Modalità 	<ul style="list-style-type: none"> • Le somme dovute per la definizione delle liti sono versate mediante il modello <i>F24 Versamenti con elementi identificativi</i>. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Errore scusabile 	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di errore scusabile commesso dal contribuente, la Direzione regionale o provinciale competente comunica la differenza dovuta per la regolarizzazione. • Tali somme devono essere versate, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 1.12.2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, con le stesse modalità. 	
<p>Somme versate in precedenza</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalle somme dovute per la definizione delle liti si scomputano i versamenti effettuati prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non sono computati i tributi, gli interessi, le indennità di mora e le sanzioni divenuti definitivi.
<p>Restituzione somme</p>	<p>La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa, salvo il caso di soccombenza dell'Amministrazione Finanziaria (per le liti di valore superiore a € 2.000).</p>	

Tavola n. 1

Modalità di compilazione del Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi

Codice tributo	8082
Campo codice ufficio	Codice della Direzione provinciale o regionale dell'Agenzia delle Entrate competente parte nel giudizio.
Campo tipo	Carattere R.
Campo elementi identificativi	Sigla DLF (= definizioni liti fiscali).
Campo anno di riferimento	Anno d'imposta cui si riferisce l'atto impugnato, nel formato AAAA.
Sezione contribuente	<ul style="list-style-type: none"> • Codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in 1° grado. • Qualora il versamento sia eseguito da un soggetto diverso dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, si indica: <ul style="list-style-type: none"> .. nel campo <i>Codice fiscale</i>, il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento; .. nel campo <i>Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare</i>, il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio unitamente, nel campo <i>codice identificativo</i>, il codice 71 denominato soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

DOMANDA DI DEFINIZIONE

Entro il 31.03.2012
(2.04.2012)

<ul style="list-style-type: none"> • Per ciascuna lite fiscale autonoma è presentata all'Agenzia delle Entrate, entro il 31.03.2012, una distinta domanda di definizione mediante il modello approvato con provvedimento Ag. Entrate 13.10.2011. • La presentazione, esclusivamente in via telematica, può avvenire: <ul style="list-style-type: none"> .. da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate; .. tramite i soggetti incaricati (art. 3, cc. 2-bis e 3 D.P.R. 322/1998); .. rivolgendosi a qualsiasi Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, a cui consegnare la domanda debitamente compilata e sottoscritta. 	
<p>La trasmissione telematica della domanda è effettuata utilizzando il prodotto di compilazione a cui gli utenti abilitati all'utilizzo dei canali Entratel o Fisconline possono accedere gratuitamente attraverso il sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.</p>	
<p>Soggetti incaricati della trasmissione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I soggetti incaricati della trasmissione telematica e la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate che effettua l'invio devono rilasciare: <ul style="list-style-type: none"> .. copia cartacea della domanda di definizione; .. copia della comunicazione che attesta l'avvenuto ricevimento della domanda e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della stessa.
<p>Conservazione della domanda</p>	<p>La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dall'istante e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura dell'istante fino alla definitiva conclusione della lite, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, sia in sede di definizione della lite pendente.</p>

SOSPENSIONE DELLE LITI

- Alle liti fiscali **che possono essere definite** si applicano:
 - .. la sospensione del procedimento o giudizio;
 - .. la sospensione dei termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
- Se già fissata la trattazione

Fino al **30.06.2012**

A richiesta del contribuente

- I giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni relative alla definizione delle liti.

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO

- **Trasmissione elenco**
 - Gli uffici trasmettono elenco delle liti pendenti per le quali **è stata presentata** domanda di definizione.
 - Entro il 15.07.2012.
 - Commissioni Tributarie.
 - Tribunali.
 - Corti di Appello.
 - Corte di Cassazione.
- **Estinzione del giudizio**
 - La definizione si perfeziona mediante l'integrale pagamento delle somme dovute e la successiva presentazione della domanda di definizione entro i relativi termini previsti. Qualora non ci siano somme da versare, la definizione si perfeziona mediante la sola presentazione della domanda.
 - Gli uffici devono provvedere alla comunicazione attestante:
 - .. la regolarità della domanda di definizione;
 - .. il pagamento integrale di quanto dovuto.
 - Da depositare:
 - .. nella Segreteria della Commissione;
 - .. nella Cancelleria degli uffici giudiziari.
 - Cessazione della materia del contendere **ed estinzione del giudizio.**
- **Diniego della definizione**
 - Comunicazione dell'ufficio**
 - Relativa al diniego della definizione:
 - .. alla segreteria della Commissione Tributaria;
 - .. alla cancelleria degli uffici giudiziari.
 - Notifica dell'ufficio**
 - Relativa al diniego della definizione all'interessato.
 - L'interessato può impugnare l'atto dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
- **Pendenza del termine**
 - Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare la sentenza, può essere impugnata unitamente al diniego della definizione.
 - Si instaura un nuovo contenzioso davanti al giudice, che potrebbe essere diverso da quello presso il quale è instaurata la lite.
- **Coobligati**
 - La definizione effettuata da parte di uno dei coobligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente.

Tali liti sono sospese **fino al 30.09.2012**

Entro il **30.09.2012**

Impugnazione entro **60 giorni** dalla notifica della definizione

CASI PRATICI

Esempio n. 1

Somma da versare per definizione lite pendente presso Commissione Tributaria Provinciale contro avviso di accertamento Ires e Irap

Importi contestati	• Ires	€ 10.000,00	
	• Irap	€ 5.000,00	
	• Sanzioni relative a Ires/Irap	€ 5.000,00	
Valore della lite	• Ires	€ 10.000,00	
	• Irap	€ 5.000,00	
	• Totale	€ 15.000,00	Maggiore di €2.000,00. Si versa il 30% del valore della lite.
	• Percentuale condono	30%	
	• Totale dovuto	€ 4.500,00	

Esempio n. 2

Somma da versare per definizione lite pendente presso Commissione Tributaria Regionale contro avviso di accertamento Irpef

1° grado	Importi contestati	• Irpef	€ 1.300,00	
		• Sanzioni Irpef.....	€ 400,00	
2° grado	Importi contestati	La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale riduce gli importi del 50%.		
		• Irpef	€ 650,00	
		• Sanzioni Irpef.....	€ 200,00	
Valore della lite	• Irpef	€ 1.300,00		
	• Totale	€ 1.300,00	Minore o uguale di €2.000,00. Si versa la somma forfetaria di € 150,00.	

Esempio n. 3

Somma da versare per definizione lite pendente presso Commissione Tributaria Regionale contro avviso di accertamento Irpef e irrogazione di sanzioni non collegate all'Irpef

1° grado	Importi contestati	• Irpef	€ 6.000,00	
		• Sanzioni	€ 3.000,00	
2° grado	Importi contestati	La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale riduce gli importi del 50%.		
		• Irpef	€ 3.000,00	
		• Sanzioni	€ 1.500,00	
Valore della lite	• Irpef	€ 6.000,00		
	• Sanzioni	€ 3.000,00	← Non collegate al tributo	
	• Totale	€ 9.000,00	Maggiore di €2.000,00. Si versa: (+) il 10% di €4.500,00 (importo annullato); (+) il 50% di €4.500,00 (importo confermato).	
	• Importi annullati dalla sentenza	€ 4.500,00		x 10% = € 450,00
	• Importi confermati dalla sentenza	€ 4.500,00	x 50% = € 2.250,00	
	• Totale dovuto	€ 2.700,00		

Esempio n. 5



Fac-simile di domanda di definizione di lite fiscale (pendente in 1° grado)

Mod. DLF



DOMANDA DI DEFINIZIONE DI LITE FISCALE PENDENTE

ARTICOLO 39, COMMA 12, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111

DIREZIONE REGIONALE o PROVINCIALE COMPETENTE	Codice ufficio V 7 0	
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	Codice fiscale R S S M R A 6 1 C 2 3 F 2 0 5 H	
Persone fisiche	Cognome Rossi	Nome Mario
	Data di nascita giorno mese anno 23 03 1961	Comune (o Stato estero) di nascita Milano
	Sesso (barrare la casella) M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	Provincia (sigla)	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale	
	Natura giuridica	
Residenza / Sede legale (o se diverso domicilio fiscale)	Comune Milano	Provincia (sigla) C.a.p. Codice comune MI 20100 F205
	Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo Via Europa	Numero civico 11
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)	
	Cognome	Nome
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita
	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	Provincia (sigla)	
	C.a.p.	
Rappresentante, erede, curatore fallimentare, ecc. (vedere Istruzioni)	RISERVATO AL RAPPRESENTANTE RESIDENTE ALL'ESTERO Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale	
	Comune (o Stato estero) Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero	
	Provincia (sigla) C.a.p.	
	Telefono prefisso numero	
DATI DELLA LITE FISCALE PENDENTE	Organo giurisdizionale Commissione Tributaria Provinciale	Sede Milano
	Tipo di atto impugnato Avviso di accertamento	Numero atto impugnato 5437911
	Periodo d'imposta / anno di registrazione 2 0 0 8	Data di notifica del ricorso o dell'atto di citazione o dell'appello giorno mese anno 17 03 2011
	Registro Generale numero anno 0 0 1 2 0 7 2 0 1 1	Numero ricevuta 2011/1103
	Valore della lite 15.000,00	Importo dovuto 4.500,00
	Data di versamento giorno mese anno 29 11 2011	Importo versato in pendenza di giudizio
	Importo versato per la definizione € 15.000 x 30% = 4.500,00	
FIRMA DELLA DOMANDA	Mario Rossi	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario VRDNTN60P27F205E	N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
	Impegno a presentare in via telematica la domanda	
Riservato all'intermediario	Data dell'impegno giorno mese anno 30 11 2011	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO Antonio Verdi

Il valore della lite è dato dall'importo del tributo oggetto di contestazione in primo grado, senza considerare gli interessi, le indennità di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo. Nel caso in cui la lite si riferisca a sanzioni non collegate ad un tributo, il valore della lite è dato dall'importo delle sanzioni stesse.

Somma dei tributi, degli interessi, delle indennità di mora e delle sanzioni di spettanza dell'Agenzia delle Entrate, pagati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio. Non devono essere indicati i tributi, gli interessi, le indennità di mora e le sanzioni divenuti definitivi.



SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- PROCEDURA

video
FISCO

 del 12.10.2011
 n. 0376-775130
www.ratiofad.it

ACCERTAMENTI ESECUTIVI DAL 1.10.2011

Art. 29 D.L. 31.05.2010, n. 78, conv. L. 30.07.2010, n. 122

Art. 7 D.L. 13.05.2011, n. 70, conv. L. 12.07.2011, n. 106

 Art. 23, c. 30 D.L. 6.07.2011, n. 98, conv. L. 15.07.2011, n. 111 - D. Lgs. 31.12.1992, n. 546
 Comunicato stampa Equitalia 5.10.2011


Il D.L. 78/2010 e il D.L. 98/2011 hanno introdotto nuovi atti che, progressivamente, sostituiscono la cartella di pagamento: l'avviso di addebito dell'Inps, che dal 1.01.2011 svolge anche la funzione prima riservata alla cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale, e l'**accertamento esecutivo** dell'Agenzia delle Entrate che, per gli atti emessi dal 1.10.2011, oltre alle funzioni tipiche dell'atto di accertamento, svolge il ruolo già riservato alla cartella per i crediti erariali maturati dal periodo d'imposta 2007 e relativi alle imposte sul reddito, IVA e Irap.

L'accertamento esecutivo contiene l'intimazione ad adempiere e costituisce **titolo esecutivo** per la riscossione decorsi 60 giorni dalla notifica. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza per il pagamento, il recupero delle somme non saldate e non contestate è affidato agli Agenti della riscossione. **L'esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico agli Agenti della riscossione** degli avvisi di accertamento. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione.

SCHEMA DI SINTESI

ACCERTAMENTO ESECUTIVO	Atti a cui si applica	<ul style="list-style-type: none"> • Accertamenti riguardanti: imposte sui redditi, addizionali all'Irpef, imposte sostitutive, IVA, Irap, ritenute alla fonte. • Avvisi di irrogazione delle sanzioni e successivi atti in cui sono rideterminati gli importi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atti emessi dall'Agenzia delle Entrate: ..dal 1.10.2011; ..relativi al periodo d'imposta 2007 (dichiarazione dei redditi 2008) e agli anni successivi.
	Atti esclusi	Crediti contributivi Inps.	Dal 1.01.2011
		Controlli automatizzati delle dichiarazioni (art. 36-bis D.P.R. 600/1973).	
		Controlli formali delle dichiarazioni (art. 36-ter D.P.R. 600/1973).	
		Crediti dei Comuni e degli altri enti che si avvalgono di Equitalia per la riscossione.	

AVVISO DI ACCERTAMENTO (procedura dal 1.10.2011)



Note

- (1) Se si propone l'adesione, senza che si concluda positivamente, al termine si aggiungono ulteriori 90 giorni.
 (2) In caso di fondato pericolo per la riscossione, l'affidamento a Equitalia non attende il decorso dei 30 giorni dal termine del pagamento e non opera la sospensione dell'esecuzione forzata.
 (3) Dal 13.07.2011. In precedenza era previsto il 50%.
 (4) La riscossione provvisoria non si applica se l'accertamento è basato sull'abuso di diritto (art. 37-bis D.P.R. 600/1973).
 (5) L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del 2° anno successivo** a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

PROCEDURA

ESECUTIVITÀ
DEGLI ATTI

<ul style="list-style-type: none"> • Intimazione ad adempiere 	<ul style="list-style-type: none"> • L'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento. 	Entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni).
<ul style="list-style-type: none"> • Termine 	<ul style="list-style-type: none"> • Gli atti divengono esecutivi decorso 60 giorni dalla notifica. • Entro tali 60 giorni, il contribuente può presentare ricorso, con contestuale richiesta di sospensione dell'atto impugnato. 	60 giorni (+)
<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento della riscossione 	<ul style="list-style-type: none"> • Decorso 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (90 giorni dalla notifica), la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata. <p>La dilazione del pagamento può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.</p>	30 giorni (+)
<ul style="list-style-type: none"> • Sospensiva dell'esecuzione forzata 	<ul style="list-style-type: none"> • L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti (270 giorni dalla notifica dell'accertamento). <p>Tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative (fermo amministrativo e ipoteca), nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.</p>	180 giorni (+) 270 giorni dalla notifica (=)
<ul style="list-style-type: none"> • Intimazione ad adempiere 	<ul style="list-style-type: none"> • Decorso un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'intimazione ad adempiere. 	

RISCOSSIONE

- L'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo dell'avviso di accertamento e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni sulla riscossione a mezzo ruolo.

IMPORTI DOVUTI
ENTRO I TERMINI
PER PROPORRE
RICORSO

- In caso di tempestiva **proposizione del ricorso** si deve versare:
 - .. 1/3 degli importi **dovuti a titolo d'imposta** (art. 15 D.P.R. 602/1973) entro il termine per la proposizione del ricorso;
 - .. 2/3, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
 - .. l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione provinciale, e non oltre i 2/3, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
 - .. il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

Sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> • In merito alle sanzioni, nel caso di proposizione del ricorso: <ul style="list-style-type: none"> .. fino alla sentenza di 1° grado, non si versa alcun importo; .. dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che rigetta il ricorso, occorrerà versare le somme nella misura dei 2/3; .. dopo la sentenza della Commissione tributaria regionale sfavorevole al contribuente, sarà necessario versare il residuo.
-----------------	--

Art. 68 D.Lgs. 546/1992

IMPORTI DOVUTI
OLTRE I TERMINI
PER PROPORRE
RICORSO

- Se il contribuente non versa le somme entro il termine per la presentazione del ricorso, sono dovuti, oltre agli importi sopra indicati:
 - .. gli aggi di riscossione (9% delle somme da versare);
 - .. gli interessi di mora (5,0243%), dal giorno successivo alla notifica sui tributi (con esclusione delle sanzioni e interessi dal 13.07.2011);
 - .. le eventuali spese relative alle procedure esecutive.

La sanzione amministrativa del 30% (art. 13 D. Lgs. 471/1997) non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini previsti, sulla base degli atti ivi indicati.

Tavola



Ricorso contro accertamento esecutivo

Alla Commissione tributaria provinciale di

Via, n. -

all' Agenzia delle Entrate - ufficio di

RICORSO
ISTANZA DI SOSPENSIONE
ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Il sottoscritto **Rossi Mario**, nato a il, residente a (...),
Via, n.c., C.F., titolare della ditta individuale ”,
con sede in (...), Via, n.c., P. IVA, rappresentato e difeso giusta
procura in calce al presente atto dal Rag./Dott. **Verdi Luigi**, nato a (...) il, C.F.,
iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di al n., presso il cui Studio in
..... (...), Via, n.c., **numero di fax**, **posta elettronica certificata**
..... elegge domicilio ai fini del presente processo

Contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di, Ufficio Territoriale di

Avverso

Avviso di accertamento n. per l'anno, protocollo del (all. n. 1) notificato il

Premesso che

- Il superiore atto risulta arbitrario e illegittimo e se ne chiede l'annullamento per i seguenti

Motivi

... (illustrare i motivi del ricorso in linea di fatto e di diritto).

... (illustrare le ragioni di diritto e di fatto per la richiesta di sospensione dell'atto⁽¹⁾).

Per i motivi sopra esposti, ampiamente provati dalla documentazione che si produce, la parte ricorrente

Chiede

- *in via principale*: l'annullamento dell'atto impugnato, in quanto privo di motivazione in diritto e anche di logicità in fatto, nonché la sospensione, anche con provvedimento d'urgenza ex art. 47, c. 3 D. Lgs. 546/1992, dell'esecutività dell'atto impugnato;
- *in via meramente subordinata*: il congruo ridimensionamento delle pretese dell'Ufficio;
- la condanna al rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio e vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e contributo per la Cassa previdenza.

A norma dell'art. 33, c. 1 del D. Lgs. 546/1992, si chiede che la discussione della controversia di cui trattasi avvenga **in pubblica udienza**.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è di €

Si producono in giudizio:

- copia atto impugnato;
- ...
- Copia ricevuta notifica a controparte
- Nota di iscrizione a ruolo con attestazione di pagamento del contributo unificato

Con osservanza.

Luogo e data

Firma del difensore *Luigi Verdi*

Tavola (segue)

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Rossi Mario....., nato a (..) il e residente a (....), Via
n.c., C.F., delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado,
anche di impugnazione, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quelle di conciliare, di nominare
sostituti e di promuovere procedimenti esecutivi ed atti ad essi preliminari, il Rag./Dott. Verdi Luigi....., nato a
..... (....) il , residente a (..) , Via , n.c., codice fiscale , iscritto
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di al n., con elezione di domicilio presso
il suo Studio in (..) , Via , n.c.

Con promessa di rato e valido.

Luogo e data Firma della parte Mario Rossi.....
Per accettazione dell'incarico e autentica della firma
Firma del difensore Luigi Verdi.....

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA DEL RICORSO ALL'ORIGINALE

Il sottoscritto Verdi Luigi....., attesta, ai sensi dell'art. 22, c. 3 del D. Lgs. 546/1992, che questo
ricorso è conforme all'originale consegnato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di , di cui si
allega copia.

Firma del difensore Luigi Verdi.....

Nota⁽¹⁾**Richiesta di sospensione dell'atto impugnato**

Quanto alla sospensione dell'atto, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 546/1992, anche con provvedimento d'urgenza ex art. 47,
c. 3 del medesimo decreto, si chiede a codesta onorevole Commissione che sia disposto in tal senso per i seguenti motivi.

A. *Fumus bonis iuris*

Quanto al *fumus bonis iuris*, l'invocazione è legittima poiché il ricorso, come peraltro rilevato, sulla base della consolidata
giurisprudenza, appare ammissibile e fondato: le sentenze degli organi giudicanti, infatti, respingono *in toto* le pretese
dell'Ufficio. I motivi in linea di diritto, infatti, già espressi nel merito, evidenziano vizi dell'atto dal quale deriva l'inconsistenza
della pretesa dell'ufficio. In particolare, i vizi sono riferibili alle seguenti fattispecie:

- illegittimità del metodo accertativo per carenza dei presupposti;
- difetto di riscontro probatorio;
- assenza totale dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni sulle quali si fonda il recupero dell'Ufficio,
in considerazione della regolare tenuta della contabilità;
- difetto di motivazione.

Da rilevare, inoltre, che la giurisprudenza, esaminando contenziosi riguardanti accertamenti analoghi a quello oggetto di
impugnativa, si è espressa a favore del contribuente, ritenendo meritevoli di accoglimento le linee difensive e censurabile
l'operato dell'Ufficio.

B. *Periculum in mora*.

Quanto al *periculum in mora*, se è vero, da un lato, che devono essere ampiamente tutelate le pretese erariali (se legittime),
è altrettanto evidente che il favorevole accoglimento del ricorso che, si ribadisce, presenta efficaci argomenti difensivi, pur
determinando la restituzione delle somme indebitamente pagate, non rimedierebbe al danno grave e irreparabile nel frattempo
sopportato dal contribuente.

Tutto ciò deve essere valutato alla luce della lesione del diritto del contribuente, tale da pregiudicarlo seriamente e comunque
provocando un danno ingiusto che incide dal punto di vista economico e finanziario dello stesso. Considerato, infatti, che
l'esborso complessivo ammonta a € e che tale importo, non preventivato, graverà direttamente sulla posizione
dello stesso, è di tutta evidenza che l'entità della cifra appare assolutamente rilevante anche in considerazione dell'attuale
esposizione dello stesso in relazione ad altri debiti pregressi nei confronti dell'Erario, in fase di estinzione con procedura di
versamento rateale concesso dall'Amministrazione Finanziaria.

In ogni caso, allo stato attuale dei fatti, per la situazione finanziaria complessiva, si precisa che il pagamento potrebbe essere
assolto mediante ricorso a mezzi di terzi, con conseguente aggravio di interessi passivi. Si allega, al riguardo, copia delle
dichiarazioni dei redditi relative agli anni , quali risultanti dai modelli Unico

Voglia infine valutare, codesta Onorevole Commissione Tributaria:

a) che la disponibilità di misure cautelari costituisce componente essenziale della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24
della Costituzione (Corte Costituz., sentenze n. 336/1998, n. 326/1997, n. 249/1996, n. 253/1994 e n. 190/1985);

b) che tale principio trova sicuramente applicazione nel processo tributario, poiché anche in tal caso sussiste l'esigenza di
evitare che la durata del processo vada a danno dell'attore che ha ragione e che, durante il tempo occorrente per l'accertamento
in via ordinaria del suo diritto, è esposto, come sopra richiamato, al rischio di subire un danno irreparabile. ...*(omissis)*...



SOSPENSIONE RISCOSSIONE LITI FISCALI PENDENTI FINO A €20.000,00

SOMMARIO

- MODELLO RICHIESTA SOSPENSIONE DI PAGAMENTO

Art. 39, c. 12 D.L. 6.07.2011, n. 98, conv. L. 5.07.2011, n. 111 - Direttiva Equitalia 6.05.2010

Con una direttiva del 6.05.2010 Equitalia ha approvato, fra l'altro, un modello mediante il quale chi riceve una richiesta di pagamento non dovuta può chiedere, direttamente all'agente della riscossione, la sospensione del pagamento e delle eventuali procedure esecutive (pignoramenti o espropriazioni forzate). Tale modello può essere utilizzato anche da coloro che intendono chiudere le liti fiscali pendenti di importo non superiore a €20.000,00.

Tavola



Modello richiesta sospensione di pagamento

A **Equitalia Centro S.p.A.**
Agente della riscossione per la
provincia di

Il/La sottoscritto/a, nato/a a, Prov.,
il C.F., residente in, Prov.
Via/Piazza, n., C.A.P. Telefono,
fax, e-mail

- in proprio
- in qualità di rappresentante legale/ titolare della società/ditta:
..... C.F. con sede legale in
..... Prov. Via/Piazza n.
C.A.P. Telefono, fax, e-mail

Relativamente ai debiti contenuti nel/negli atto/i sotto indicato/i

Tipo atto	Numero atto	Data di notifica

(indicare nella colonna "**Tipo Atto**" la tipologia di atto notificato dall'Agente della riscossione, quale ad esempio la/e cartella/e di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso o la comunicazione di fermo amministrativo o di ipoteca, l'atto di pignoramento, ecc.).

Tavola (segue)



Modello richiesta sospensione di pagamento

FA PRESENTEDI:

- aver effettuato il pagamento della somma di €..... in data
- aver ottenuto, a seguito di istanza in autotutela, un provvedimento di sgravio da parte di
(*indicare l'ente creditore che ha emesso il provvedimento*);
- aver ottenuto un provvedimento di sospensione amministrativa da parte di (*indicare l'ente creditore che ha emesso il provvedimento*);
- aver ottenuto una sospensione giudiziale da (*indicare l'autorità giudiziaria che si è pronunciata*);
- aver ottenuto una sentenza di accoglimento di un ricorso per l'annullamento/nullità/inesistenza della pretesa debitoria da parte di (*indicare l'autorità giudiziaria che si è pronunciata*).

Allega copia della seguente documentazione (*barrare la casella corrispondente all'ipotesi verificatasi in fatto*):

- n. ricevuta/e versamento effettuato;
- n. provvedimento/i di sgravio dell'ente creditore;
- n. provvedimento/i di sospensione dell'ente creditore;
- n. provvedimento/i di sospensione del giudice;
- n. sentenza/e di annullamento del giudice.

Riquadro da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dall'interessato:

Io sottoscritto/a delego il /la Sig./Sig.ra

a presentare, a mio nome e conto, la presente comunicazione.

(Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato)

Firma del delegante

La presente comunicazione (il cui fac-simile è reperibile anche sul sito Internet www.gruppoequitalia.it) può essere compilata, allegando copia della relativa documentazione, e inviata tramite posta o fax all'indirizzo della Sede Provinciale competente ovvero presentata direttamente allo sportello. Eventuali responsabilità civili e/o penali correlate alle asserzioni rese ed alla documentazione prodotta saranno fatte valere dall'Agente della riscossione nelle sedi competenti. L'Agente della riscossione.

Luogo Data

Firma dell'interessato

AVVERTENZA

Le **persone fisiche** debbono allegare alla presente istanza:

- copia del documento di riconoscimento.

Le **persone giuridiche** debbono allegare alla presente istanza:

- copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante;
- visura camerale avente data di emissione non anteriore a 180 giorni.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)

L'interessato dichiara di essere stato informato che il trattamento dei dati personali raccolti con la presente dichiarazione, ivi compresi quelli contenuti nei relativi allegati, è finalizzato esclusivamente all'istruttoria e al perfezionamento della pratica stessa. I dati potranno essere trattati con strumenti elettronici e non, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il conferimento delle informazioni richieste è facoltativo ma necessario in quanto l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a fornirle comporta l'impossibilità di evadere la pratica.

Eventuali recapiti forniti dall'interessato (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) potranno essere utilizzati dalla società per comunicazioni successive in risposta alla presente dichiarazione.

I dati trattati potranno essere comunicati agli enti creditori di volta in volta interessati per le necessarie verifiche.

Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/03 potranno essere rivolte al Titolare del Trattamento Equitalia Centro SpA, secondo quanto previsto nell'informativa riportata sul sito della Società area "Privacy Policy" o presso gli sportelli di riscossione aperti al pubblico.

Luogo Data

Firma dell'interessato

video
FISCO

 del 23.11.2011
 n. 0376-775130
 www.ratiofad.it

COMPILAZIONE ELENCHI CLIENTI E FORNITORI 2010 ENTRO IL 31.12.2011

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- AMBITO DI APPLICAZIONE
- CONTRATTI CON CORRISPETTIVI PERIODICI O CONTRATTI COLLEGATI
- COMUNICAZIONE
- ASPETTI OPERATIVI

Art. 21 D.L. 31.05.2010, n. 78, conv. L. 30.07.2010, n. 122

Provv. Ag. Entrate 22.12.2010, prot. 184182 - Provv. Ag. Entrate 14.04.2011

D.L. 13.05.2011, n. 70 - Art. 11 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 - Circ. Ag. Entrate 30.05.2011, n. 24/E

Circ. Ag. Entrate 21.06.2011, n. 28/E - Circ. Ag. Entrate 5.08.2011, n. 41/E

Provv. Ag. Entrate 16.06.2011, prot. 133642 - Risposte Ag. Entrate 11.10.2011

Comun. stampa Ag. Entrate 24.10.2011

L'art. 21 D.L. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA. L'onere si estende a tutti i soggetti relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali, nel corso del periodo di imposta, i corrispettivi dovuti hanno superato la soglia dei € 3.000, al netto dell'IVA (la soglia è di € 3.600, comprensiva dell'IVA, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione). La comunicazione deve essere effettuata entro il 30.04 dell'anno successivo; **per l'anno 2010 il termine per l'invio della comunicazione è stato differito al 31.12.2011**, anche per effetto delle modifiche intervenute nelle specifiche tecniche. Tra le novità è previsto l'inserimento di un apposito spazio in cui specificare le modalità di pagamento.

SCHEMA DI SINTESI

ELENCO CLIENTI E FORNITORI Art. 21 D.L. 78/2010	⇒	Obbligo	⇒	Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, di importo non inferiore a € 3.000,00 .
	⇒	Sanzioni	⇒	Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da € 258,00 a € 2.065,00 .
AMBITO SOGGETTIVO	⇒	Titolari di partita IVA	⇒	Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.
	⇒	Operazioni straordinarie	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui il soggetto si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto⁽³⁾. • Nel caso in cui il soggetto non si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.
OPERAZIONI INCLUSE⁽¹⁾	⇒	Cessioni di beni	⇒	Rese e ricevute dai soggetti passivi.
	⇒	Prestazioni di servizi	⇒	
LIMITI DI IMPORTO	⇒	Norma a regime	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • I corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, devono essere di importo pari o superiore a: .. € 3.000,00 (al netto dell'IVA) per le operazioni con obbligo di emissione della fattura (a prescindere dalla qualifica del destinatario); .. € 3.600,00 (al lordo dell'IVA) per le operazioni rilevanti ai fini IVA senza obbligo di emissione della fattura.
	⇒		⇒	Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti ⁽²⁾ .
	⇒	Normativa transitoria 	⇒	L'importo delle cessioni e prestazioni è elevato a € 25.000,00 (al netto dell'IVA).
	⇒	Comunicazione relativa al 2010 (entro 31.12.2011)	⇒	Sono altresì escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura.
			⇒	Con fattura
			⇒	Effettuate nel 2010
			⇒	Effettuate fino al 30.06.2011

⁽¹⁾ Non rientrano nelle esclusioni e, quindi, sono da indicare nella comunicazione: le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali, le operazioni con soggetti **privati** residenti in paesi black list e le cessioni di autoveicoli.

⁽²⁾ Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi **dovuti in un anno solare** siano complessivamente di importo pari o superiore a € 3.000,00.

⁽³⁾ Se l'operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale ha luogo prima della scadenza del termine previsto per la comunicazione (es.: 13.03.2012), il soggetto subentrante è tenuto a comunicare anche le operazioni del soggetto estinto relative:

.. alla annualità precedente (proseguendo nell'esempio, quelle relative al 2011, da comunicare entro il 30.04.2012), con una distinta ed autonoma comunicazione;

.. all'anno in corso (sempre con riguardo all'esempio, quelle relative al periodo che va dal 1.01.2012 al 12.03.2012, da comunicare entro il 30.04.2013), con un'unica comunicazione riepilogativa.

Note

AMBITO DI APPLICAZIONE

SOGGETTI OBBLIGATI

	<ul style="list-style-type: none"> • Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA. • Che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sono, quindi, obbligati a detta comunicazione anche: <ul style="list-style-type: none"> .. i soggetti in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni); .. gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole; .. i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente; .. i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; .. i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 633/1972; .. i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo; .. operatori finanziari, soggetti all'obbligo di comunicazione prevista dall'art. 7, c. 6 D.P.R. 605/1973, emittenti carte di credito, di debito o prepagate.
Esonero per contribuenti minimi	<ul style="list-style-type: none"> • Sono da considerare esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti minimi. • Nel caso di cessazione del regime contabile, si devono comunicare le operazioni effettuate dalla data in cui vengono meno i relativi requisiti.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Operazioni rese	<ul style="list-style-type: none"> • A soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA. • A soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA.
	<p>Consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.</p>
Operazioni ricevute	<ul style="list-style-type: none"> • Da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA.
Tipologia di operazioni	
Operazioni rilevanti ai fini IVA	<ul style="list-style-type: none"> • Operazioni imponibili. • Operazioni non imponibili, se si tratta di: <ul style="list-style-type: none"> .. cessioni all'esportazione [art. 8 D.P.R. 633/1972 con esclusione delle operazioni di cui al c. 1, lett. a) e b)], comprese le triangolazioni comunitarie (art. 58 D.L. 331/1993); .. operazioni assimilate (artt. 8-bis, 8-quater, 71 e 72 D.P.R. 633/1972); .. servizi internazionali (art. 9 D.P.R. 633/1972). • Operazioni esenti (art. 10 D.P.R. 633/1972).
Da comunicare	
Altre operazioni oggetto di comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Operazioni soggette al regime del margine. • Operazioni soggette al regime del reverse charge. • Cessioni o prestazioni effettuate a favore di consumatori finali per le quali è emessa la fattura (già dal 2010). • Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa (la cui base imponibile è definita ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 633/1972). • Destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (art. 2, c. 2, n. 5 D.P.R. 633/1972).

OPERAZIONI ESCLUSE

- **Operazioni non rilevanti ai fini IVA**

- Sono da considerare operazioni non rilevanti ai fini IVA quelle **fuori campo di applicazione dell'IVA**, poiché carenti di uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale).

Esempi	<ul style="list-style-type: none"> • Non sono da indicare nella comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> .. le cessioni in regime monofasico (es.: editoria - art. 74 D.P.R. 633/1972); .. le immissioni in depositi doganali (art. 50-bis D.L. 331/1993); .. le spese anticipate in nome e per conto del cliente (art. 15 D.P.R. 633/1972); .. le cessioni di campioni gratuiti di modico valore (art. 2 D.P.R. 633/1972).
---------------	--

- **Soggette a bolletta doganale**

- **Importazioni.**

- **Esportazioni**] Art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972

- **Modelli Intra**

- Operazioni effettuate e ricevute in **ambito comunitario** (se già indicate nei modelli Intra).

- **Monitorate con comunicazione black-list**

- Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi **cosiddetti black list**, di cui al D.M. 4.05.1999 e D.M. 21.11.2001.

- **Oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria**

Circ. Ag. Entrate 21.06.2011, n. 28/E, p. 2.3

- Operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria [**fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione** (art. 7 D.P.R. 605/1973), contratti di mutuo, atti di **compravendita di immobili**].

Sono esenti da detto obbligo comunicativo le operazioni riguardanti le cessioni di immobili, mentre devono essere comunicate le cessioni di autoveicoli, nonostante il particolare regime pubblicistico cui sono assoggettati i predetti beni, in considerazione del fatto che esse non costituiscono oggetto di monitoraggio da parte dell'Anagrafe tributaria ai sensi del citato art. 7 del D.P.R. 605/1973.

- **Pagamenti con carte di credito per privati**

- Operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, c. 6 D.P.R. 605/1973.

Non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento sia eseguito con tali ultime carte, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione).
--

- **Passaggi interni**

- Passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura.

- **Non rilevanti in Italia**

- Operazioni che, **sotto il profilo territoriale**, non risultano rilevanti in Italia.

Esempio	Professionista italiano che effettua una prestazione in favore di un'impresa tedesca: l'operazione si considererà effettuata in Germania e, quindi, non essendo assoggettata a imposizione in Italia, non dovrà essere comunicata.
----------------	--

CONTRATTI CON CORRISPETTIVI PERIODICI O CONTRATTI COLLEGATI

CONTRATTI D'APPALTO, FORNITURA, SOMMINISTRAZIONE E CON CORRISPETTIVI PERIODICI

• Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, ecc.), la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti **in un intero anno solare** siano di importo complessivo non inferiore a € 3.000,00.

• Per le altre tipologie di contratto (esempio: compravendita) il superamento della soglia di € 3.000 deve essere sempre collegato alla singola operazione.

CONTRATTI COLLEGATI

• Per i contratti tra loro collegati occorre considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti **per tutti i contratti**.

• Il collegamento negoziale rileva quando dalla pluralità dei contratti emerge, nei confronti dello stesso contribuente, un corrispettivo superiore rispetto alle soglie previste.

PAGAMENTO FRAZIONATO

• A fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo a un unico contratto che prevede corrispettivi periodici, ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti, dovrà essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti, compilando un'unica riga del tracciato record.

In tali casi, nel campo **data dell'operazione**, si indica la data di **registrazione dell'ultima operazione** resa e ricevuta nell'anno di riferimento ovvero, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data in cui le operazioni si intendono eseguite ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/1972.

Pagamento in anni diversi

Quanto precisato per i contratti che prevedono corrispettivi periodici, ovvero tra loro collegati, vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato (esempio: acconto e saldo) e che sia effettuato in anni diversi.

Esempio

Nel caso di cessioni di beni per un importo di € 10.000,00, con fatturazione nell'anno di riferimento di un unico acconto di € 2.500,00, nel tracciato record dovrà essere indicata l'unica operazione resa e ricevuta nell'anno, pari a € 2.500,00, anche se inferiore alla soglia, indicando nel campo data dell'operazione la data di registrazione dell'operazione stessa.

COMUNICAZIONE

TERMINI DI INVIO

• **Scadenza**

• L'invio della comunicazione deve essere effettuato **entro il 30.04 dell'anno successivo a quello di riferimento**.



Il termine è posticipato al **31.12.2011** per l'anno 2010.

• **Comunicazione sostitutiva**

Entro 30 giorni

• È consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione (per rettifica o integrazione) di un'altra precedentemente inviata, senza applicazione di alcuna sanzione, purché:

- .. la nuova comunicazione si riferisca al **medesimo periodo temporale**;
- .. la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, **non oltre 30 giorni dalla scadenza** del termine previsto per la trasmissione dei dati.

• **Ravvedimento operoso**

Oltre 30 giorni

• Scaduto il termine di 30 giorni, è applicabile, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 13 D. Lgs. 472/1997, l'istituto del ravvedimento operoso.

• **Sanzioni**

Art. 11
D. Lgs.
471/1997

• L'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa **da un minimo di € 258 a un massimo di € 2.065**.

ASPETTI OPERATIVI

Tavola n. 1

Tracciato della comunicazione telematica (provv. Ag. Entrate 133642/2011)

Dati	Sezione	Descrizione campo
Frontespizio	Tipologia di invio	Tipologia di invio (0 = invio ordinario; 1 = invio sostitutivo; 2 = annullamento).
		Protocollo documento (desumibile da ricevuta telematica)
		Protocollo telematico da sostituire o annullare Nel caso di cod. 1 o 2 nella "Tipologia di invio".
	Codice fiscale del soggetto obbligato	Codice fiscale
		Partita IVA
	Dati del soggetto obbligato persona giuridica	Denominazione
		Comune del domicilio fiscale (se estero, indicare lo Stato)
		Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare "EE")
	Dati del soggetto obbligato persona fisica	Cognome
		Nome
		Sesso
		Data di nascita
		Comune o Stato estero di nascita
Provincia di nascita		
Estremi della fornitura	Anno di riferimento	
	Comunicazione dati di società incorporata	
Comunicazione su più invii	Progressivo dell'invio telematico	
	Totale invii ("1" in caso di trasmissioni non suddivise)	
	In caso di suddivisione degli elenchi su più file.	
Dati del soggetto che provvede alla presentazione telematica	Codice fiscale dell'intermediario	
	Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.	
	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione 1 = comunicazione predisposta dal contribuente; 2 = comunicazione predisposta da chi effettua l'invio.	
	Data dell'impegno	
Operazioni con soggetti residenti	Non titolari di partita IVA	Codice fiscale
		Data dell'operazione Data di registrazione ovvero data di cui all'art. 6 D.P.R. 633/1972.
		 Modalità di pagamento 1 = Importo non frazionato; 2 = importo frazionato; 3 = corrispettivi periodici.
		 Importo dovuto Importo dell'operazione comprensivo dell'IVA , anche in caso di fattura.
	Titolari di partita IVA	Partita IVA
		 Data dell'operazione Data di registrazione , ovvero data di cui all'art. 6 D.P.R. 633/1972.
		 Numero della fattura (obbligatorio se "tipologia dell'operazione" è 1).
		 Modalità di pagamento 1 = Importo non frazionato; 2 = importo frazionato; 3 = corrispettivi periodici
		 Importo dovuto Importo dell'operazione al netto dell'IVA .
		 Imposta: importo dell'IVA
		Tipologia dell'operazione 1 = cessione o prestazione resa; 2 = acquisto o prestazione ricevuta.

Tavola n. 1 (segue)

Dati	Sezione	Descrizione campo
Operazioni con soggetti non residenti	Dati identificativi della controparte <input type="checkbox"/> Persona fisica	Cognome
		Nome
		Data di nascita
		Comune o Stato estero di nascita
		Provincia di nascita (se estera, indicare "EE")
	Dati identificativi della controparte <input type="checkbox"/> Persona giuridica	Stato estero del domicilio
		Denominazione, Ditta o ragione sociale
		Città estera della sede legale
		Stato estero della sede legale
	Dati dell'operazione	Indirizzo estero della sede legale
		Data dell'operazione
		<input type="text"/> Data di registrazione ovvero data di cui all'art. 6 D.P.R. 633/1972.
		Numero della fattura (obbligatorio se "tipologia dell'operazione" è 1)
		Modalità di pagamento
		<input type="text"/> 1 = Importo non frazionato; 2 = importo frazionato; 3 = corrispettivi periodici.
Note di variazione	Importo dovuto	
	<input type="text"/> Importo dell'operazione al netto dell'IVA.	
	Imposta: importo dell'IVA	
	Tipologia dell'operazione	
	<input type="text"/> 1 = cessione o prestazione resa; 2 = acquisto o prestazione ricevuta.	
Operazioni con soggetti residenti	Controparte	Partita IVA (o Codice fiscale per soggetti non titolari di partita IVA)
	Dati della nota di variazione	Data dell'operazione
		Numero della nota di variazione
		Imponibile della nota di variazione
		IVA della nota di variazione
	Dati della fattura da rettificare	Data della fattura da rettificare
		Numero della fattura da rettificare (dato non obbligatorio)
		Variazione dell'imponibile a credito o a debito
		<input type="text"/> C = credito; D = debito
	Operazioni con soggetti non residenti	Dati identificativi della controparte persona fisica
Cognome		
Nome		
Data di nascita		
Comune o Stato estero di nascita		
Dati identificativi della controparte persona giuridica		Provincia di nascita (se estera, indicare "EE")
		Stato estero del domicilio
		Denominazione, ditta o ragione sociale
		Città estera della sede legale
Dati della nota di variazione		Stato estero della sede legale
		Indirizzo estero della sede legale
		Data dell'operazione
		Numero della nota di variazione
Dati della fattura da rettificare		Imponibile della nota di variazione
	IVA della nota di variazione	
	Data della fattura da rettificare	
	Numero della fattura da rettificare (dato non obbligatorio)	
	Variazione dell'imponibile a credito o a debito	
	<input type="text"/> C = credito; D = debito	
	Variazione dell'imposta a credito o a debito	

Tavola n. 2

Obbligo di comunicazione e dati da indicare (risposte dell'Agenzia delle Entrate ai quesiti)

Fatture	
Data dell'operazione	La data da indicare normalmente è quella di registrazione ; il software di controllo dei file che formano la comunicazione ammette date che siano dell'anno in corso o di quello immediatamente precedente nei casi in cui si sia optato per l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione .
Fattura differita riepilogativa	Se, nel corso dello stesso mese, sono poste in essere nei confronti dello stesso cliente/fornitore più operazioni autonome di acquisto o vendita, documentate da DDT o da altro documento equipollente, che sono tutte comprese in un'unica fattura differita riepilogativa, il superamento dei limiti per l'obbligo della comunicazione della soglia dei € 3.000 deve essere verificato con riguardo alla fattura riepilogativa differita , da considerare come il documento che rappresenta l'operazione oggetto di comunicazione (e non in relazione alle singole operazioni).
Fatture riepilogative	Nel caso di rappresentazione in un'unica fattura di operazioni di natura diversa (es.: cessioni e prestazioni non accessorie) che concorrono a determinare un valore complessivo del documento superiore ai limiti previsti, la fattura è comunicata con riferimento al totale e avrà la tipologia dell'operazione prevalente.
Fatture cointestate	L'operazione documentata da fattura cointestata è comunicata per ognuno dei cointestatari, in distinti record di dettaglio. La verifica del superamento della soglia è effettuata con riferimento all' importo totale della fattura e, nel caso la quota parte dell'importo relativa a taluno dei cointestatari sia inferiore al limite, la "modalità di pagamento" da indicare sarà "importo frazionato".
Cessioni gratuite oggetto di autofattura	Nel caso di comunicazione di cessioni gratuite di beni rientranti nell'attività propria dell'impresa, oggetto di autofatturazione, si deve indicare la partita IVA del cedente .
Fatture con sconto	Nel caso di documento (fatture, note di variazioni) che presenti, sin dall'origine uno sconto condizionato, sul totale del documento, l'importo rilevante ai fini della comunicazione è quello al netto dello sconto.
Reverse charge	Nel caso di operazioni soggette al regime del reverse charge (es.: oro, subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati strumentali per le quali è stata fatta l'opzione per l'imposta), in cui l'imposta non è indicata in fattura poiché assolta dal cessionario, l'importo della soglia da verificare per l'obbligo di comunicazione è € 3.000 (a regime).
Note di variazione	<ul style="list-style-type: none"> • L'operazione non deve essere comunicata se, per effetto della nota di variazione in diminuzione, l'importo dell'operazione, inizialmente superiore al limite di € 3.000, scende al di sotto di detto limite. • Se, invece, l'importo dell'operazione è in origine superiore al limite dei € 3.000 e con la nota di variazione in diminuzione l'importo rimane comunque superiore al limite stesso, l'operazione deve essere comunicata al netto dell'importo stornato.
	I record di dettaglio n. 4 e n. 5 devono essere compilati in relazione alle note di variazione che intervengono su operazioni già comunicate e non già effettuate nello stesso anno in cui è emessa/ricevuta la nota di variazione.
	Con riguardo alla fattura oggetto di rettifica il numero è stato reso non obbligatorio ai fini della comunicazione.
Ricevute fiscali	• In relazione a operazioni inizialmente di importo inferiore al limite, ma che superano la soglia a seguito di note di variazione emesse o ricevute nel periodo successivo, i campi relativi alle variazioni a credito o a debito non devono comprendere gli imponibili originari delle fatture non trasmesse (perché di valore non rilevante). • Le stesse variazioni, se riferite a fatture di anni precedenti non trasmesse, sono oggetto di comunicazione solo qualora incrementino il valore dell'operazione originaria non trasmessa fino a portarlo oltre soglia.
Ricevute fiscali	Nel caso di emissione di ricevuta fiscale nei confronti di un soggetto passivo IVA dovrà essere effettuato lo scorporo dell'imposta ai fini della separata indicazione di imponibile e IVA; nel campo di cui al progressivo 6 del tracciato è prevista infatti l'indicazione dell'importo dell'operazione al netto dell'IVA.
Contribuenti minimi	L'esonero dalla comunicazione viene meno quando, in corso d'anno, il regime semplificato cessa di avere efficacia: il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime semplificato.
	I contribuenti che fuoriescono dall'anno successivo dal regime agevolato sono tenuti alla comunicazione da tale periodo d'imposta successivo.
	La fattura, di importo rilevante, dei contribuenti minimi costituisce oggetto di comunicazione per chi la riceve, indipendentemente dalla sussistenza dell'obbligo di comunicazione in capo al contribuente minimo che l'ha emessa.

Tavola n. 2 (segue)

Contratti			
Contratti con corrispettivi periodici	<ul style="list-style-type: none"> Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, ecc.) la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a € 3.000,00. Tale prescrizione vale indipendentemente dal fatto che il pagamento sia frazionato o eseguito in una unica tranche e che avvenga nel medesimo anno solare di riferimento o in anni solari diversi. <p>Per le altre tipologie di contratto (ad esempio, compravendita), il superamento della soglia di € 3.000 deve essere sempre collegato alla singola operazione.</p>		
Contratti collegati	<p>L'importo rilevante per l'obbligo comunicativo rispetto ai limiti previsti deve essere verificato con riferimento al valore complessivo di tutti i contratti collegati anche su periodi di imposta diversi; quindi, due contratti collegati da € 2.000 ciascuno, stipulati in due anni solari diversi, costituiscono (a regime) oggetto di comunicazione, con la "modalità di pagamento" = 2, quali importi frazionati.</p> <p>Il collegamento negoziale rileva quando dalla pluralità dei contratti emerge, nei confronti dello stesso contribuente, un corrispettivo superiore rispetto alle soglie previste.</p>		
Pagamento frazionato	<p>A fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo a un unico contratto che prevede corrispettivi periodici, ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti, dovrà essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti, compilando un'unica riga del tracciato record.</p> <p>In tali casi, nel campo data dell'operazione, si indica la data di registrazione dell'ultima operazione resa e ricevuta nell'anno di riferimento ovvero, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data in cui le operazioni si intendono eseguite ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/1972.</p> <table border="1"> <tr> <td>Pagamento in anni diversi</td> <td>Quanto precisato per i contratti che prevedono corrispettivi periodici, ovvero tra loro collegati, vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato (ad esempio, acconto e saldo) e che sia effettuato in anni diversi.</td> </tr> </table>	Pagamento in anni diversi	Quanto precisato per i contratti che prevedono corrispettivi periodici, ovvero tra loro collegati, vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato (ad esempio, acconto e saldo) e che sia effettuato in anni diversi.
Pagamento in anni diversi	Quanto precisato per i contratti che prevedono corrispettivi periodici, ovvero tra loro collegati, vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato (ad esempio, acconto e saldo) e che sia effettuato in anni diversi.		
Codici fiscali per privati	L'immissione, in qualsiasi record del tracciato, di un codice fiscale formalmente errato determina lo scarto dell'intera fornitura; tale errore è segnalato già al momento della preparazione del file.		
Operazioni particolari			
Servizi legati a spedizioni internazionali	Le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es.: servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall'art. 9 D.P.R. 633/1972, sono da comunicare se di importo superiore alla soglia stabilita, escluso il caso in cui il limite sia superato a causa di importi "esclusi da IVA ai sensi dell'art. 15" (es.: diritti doganali).		
Operazioni comunitarie	Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, acquisite tramite modelli Intra.		
Passaggi interni di beni	Le operazioni aventi per oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate non sono da indicare nella comunicazione.		
Operazioni con privati	Nell'ipotesi di contratti tra loro collegati o di contratti di appalto, fornitura, somministrazione ed altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, nonché prestazioni unitarie che prevedono acconti e saldi, al fine di stabilire il superamento del limite di € 3.600, le operazioni effettuate dal 1.01 al 30.06.2011 non devono essere prese in considerazione, in quanto l'obbligo di monitoraggio decorre dal 1.07.2011.		
Operazioni esenti	Sono obbligati alla comunicazione anche i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 633/1972 (es.: banche, assicurazioni, finanziarie, ecc.).		
Corrispettivi SNAI	<ul style="list-style-type: none"> Ai fini della comunicazione delle operazioni devono essere considerati rilevanti: <ul style="list-style-type: none"> .. i corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, c. 7 TULPS; .. le fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi; .. i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati. 		
Corrispettivi distinte ASL	Ai fini della comunicazione devono essere considerati rilevanti i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative ASL.		